

# Corte di Giustizia, I Sezione, sentenza 2 luglio 2020, causa C-231/19

di ALESSANDRO ALBANO

La Corte di Giustizia, con sentenza resa dalla Prima Sezione, 2 luglio 2020, in causa C-231/19, si è pronunciata in merito al regime IVA delle prestazioni di servizi forniti da (o mediante) una piattaforma informatica da un soggetto residente extra-UE ad un soggetto passivo comunitario che gestisce fondi comuni di investimento e (prevalentemente) altri fondi. La piattaforma informatica consente, in pratica, la gestione di fondi comuni di investimento e di altri fondi. I giudici comunitari, tenuto conto della natura unitaria della prestazione dei servizi resi dal soggetto non residente, ha ritenuto – confermando il percorso interpretativo sviluppato nelle proprie Conclusioni dall’Avvocato generale – che tali servizi non possano essere considerati esenti ai fini IVA, in quanto forniti indifferentemente per la gestione di fondi comuni di investimento (rientranti nell’ambito dell’esenzione espressamente prevista dall’art. 135, § 1, lett. g) della Direttiva 2006/112/UE) e di altri fondi. In tale contesto, infatti, poiché una prestazione unitaria deve ricevere un trattamento IVA uniforme, a prescindere dall’utilizzo della medesima da parte del committente, e tenuto conto della ratio dell’esenzione di cui alla suddetta disposizione della Direttiva, fondata unicamente sulla natura di gestione di fondi comuni di investimento, l’operazione deve essere qualificata come rilevante ai fini IVA (imponibile), pur se assolta mediante inversione contabile. La sentenza presenta numerosi profili di interesse, sia per l’opportunità data di ripercorrere la giurisprudenza

comunitaria in materia di prestazione unitaria, rispetto a prestazione principale/accessoria, nel prisma del principio di neutralità, sia per quanto attiene la necessità, sollecitata dall’Avvocato generale, di riflettere circa le caratteristiche che deve possedere una prestazione di servizi resa mediante piattaforma informatica per essere considerata una “gestione di fondo comune di investimento” e, pertanto, esente ai fini IVA. Quest’ultimo tema, peraltro, non è stato approfondito dalla Corte, tenuto conto della formulazione della questione pregiudiziale da parte del giudice nazionale. L’interrogativo resta per l’interprete sin da ora, e potrà forse essere oggetto di riflessione in futuro da parte della Corte di Giustizia, qualora la questione pregiudiziale venga formulata in maniera diversa da parte di un giudice nazionale. La sentenza, infine, in base ad una lettura sistematica, consente di apprezzare quanto sia potenzialmente ampia l’area della “obiettiva incertezza” in materia di prestazioni di servizi nell’ambito dell’era digitale ed informatica, e – pertanto – come debba essere valutata con attenzione, da parte delle Amministrazioni finanziarie degli Stati membri, un ampio ricorso alla disapplicazione delle sanzioni amministrative tributarie, tenuto conto del contesto di difficile ed incerta applicazione, e di carenza della disciplina normativa. Si tratta, d’altra parte, di un immediato riflesso dei principi fondamentali (anche di rango comunitario) di tutela dei diritti del contribuente.

## Imponibilità ed esenzione dei servizi resi mediante (o dalle?) piattaforme digitali ai gestori di fondi comuni di investimento e di altri fondi

### 1. Premessa: inquadramento della fattispecie nell’ambito delle operazioni esenti

La Corte di Giustizia, con la sentenza resa a seguito di rinvio pregiudiziale da parte del giudice del Regno Unito, riguardante la controversia promossa in tale Stato membro UE<sup>1</sup> dalla *Blackrock Investment Management (UK) Ltd* (d’ora in poi anche solo “Blackrock”)<sup>2</sup> affronta

<sup>1</sup> Restano impregiudicate le riflessioni *de jure condendo* sull’impatto di una “Brexit” su analoghe situazioni in futuro, sia per quanto attiene la qualificazione dell’operazione ai fini del mercato interno, sia per quanto riguarda l’applicazione dei principi comunitari elaborati dalla Corte di Giustizia.

<sup>2</sup> Corte di Giustizia, sentenza 2 luglio 2020, causa C-231/19, *Blackrock Investment Management (UK) Ltd contro Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs*.

il tema della natura delle prestazioni di servizi resa da un soggetto extra - UE mediante piattaforma informatica ad un soggetto residente che si occupa sia della gestione di fondi comuni di investimento che (in prevalenza) di “altri fondi”.

La decisione dei giudici comunitari, preceduta dalla completa ricostruzione offerta dall'Avvocato generale nelle proprie Conclusioni<sup>3</sup>, affronta principalmente una tematica specifica (applicazione dell'art. 135, § 1, lett. g) della Direttiva n. 2006/112/UE, che prevede l'esenzione dall'IVA della “*gestione di fondi comuni di investimento quali definiti dagli Stati membri*”<sup>4</sup>) e tuttavia precisa anche la lettura offerta in sede comunitaria della nozione di prestazione di servizi “unitaria” rispetto alla differenza tra prestazione “principale” ed “accessoria”, il che consente di ribadire anche l'importanza del principio di neutralità come profilo essenziale al fine di orientare l'interprete.

È pertanto necessario, prima di procedere a trattare i profili più significativi della decisione, inquadrare la tematica nell'ambito della categoria delle operazioni esenti.

Le operazioni esenti costituiscono eccezioni al regime “naturale” di applicazione dell'Iva, fondato sull'esercizio del diritto alla detrazione e sulla rivalsa d'imposta; la categoria, inizialmente disciplinata dal Cap. X della Sesta Direttiva<sup>5</sup>, non è di agevole inquadramento sistematico, in quanto frutto di compromessi tra diverse istanze degli Stati membri<sup>6</sup>.

Le operazioni esenti - la cui introduzione è motivata da ragioni di natura “extrafiscale”<sup>7</sup> - limitano, dal punto di vista del meccanismo impositivo, l'esercizio del diritto alla detrazione, nella misura corrispondente alla loro incidenza sul volume d'affari, il che si riverbera, in concreto, nella distorsione della concorrenza tra operatori economici<sup>8</sup>.

<sup>3</sup> Conclusioni dell'Avv. Gen. P. Pikmäe presentate l'11 marzo 2020.

<sup>4</sup> In materia di operazioni esenti, cfr. F. MONTANARI, *Le operazioni esenti nel sistema dell'Iva*, Torino, 2013; A. COMELLI, *Iva comunitaria e Iva nazionale - Contributo alla teoria generale dell'imposta sul valore aggiunto*, 368 ss., Padova, 2000. Tra le Voci monografiche, P. FILIPPI, «Valore aggiunto (imposta sul)», in *Enc. Dir.*, 1993. Cfr. anche i contributi sulle Riviste scientifiche di A. COMELLI, «La frammentazione delle prestazioni di servizi culturali esenti, ai fini della disciplina dell'Iva europea e nazionale», in *Dir. Prat. Trib.*, 2019, 4, 1561 ss., G. FRANSONI, «La Corte di Giustizia “travolge” la disciplina dell'esenzione IVA per l'attività dei consorzi fra soggetti “esenti”», in *Riv. Telematica Dir. Trib.*, 9 ottobre 2017; C. SGATTONI, «Sull'inapplicabilità del prorata di detrazione Iva alle operazioni finanziarie esenti “occasionalmente” e “accessorie”», in *Riv. Dir. Trib. Online*, 4 novembre 2019. Per quanto attiene le operazioni rese nell'ambito della gestione di fondi comuni di investimento, cfr. N. LANCELOTTI, «La CTP di Milano sull'imponibilità ai fini Iva delle prestazioni rese dalla banca depositaria del patrimonio di OICVM», in *SFEF*, 10/2013, p. 87 ss. In materia, si consenta infine il rinvio anche ad A. ALBANO, «Profili IVA del trasferimento di diritti in sede di successione processuale», in *Riv. Telem. Dir. trib.*, 1 aprile 2020.

<sup>5</sup> Recepita nel nostro ordinamento nell'art. 10, D.P.R. n. 633/1972.

<sup>6</sup> In merito, F. MONTANARI, *op. cit.*, p. 40, sostiene che “Il diritto di detrazione, infatti, costituisce solamente un aspetto del complesso “fenomeno impositivo”, funzionale alla neutralità del tributo, unitamente ad altri istituti “correttivi” di un eventuale mancato impiego dei beni o servizi in operazioni imponibili (ad es. la rettifica della detrazione), oppure finalizzati ad individuare (o limitare) la quota di Iva detraibile in ragione del compimento di operazioni esenti od escluse”; in tale ottica, ribadendo che il regime “naturale” dell'Iva è fondato sull'esercizio del diritto alla detrazione e della rivalsa, si afferma che “È dunque ipotizzabile che regimi “non naturali” [...] diventino essi stessi ordinari ed autonomi nell'ambito del sistema dell'Iva e, quindi, non qualificabili come “eccezionali”. Sulla natura e fondamento delle operazioni esenti nel sistema dell'Iva, cfr. anche A. COMELLI, *op. cit.*, che valorizza il profilo della distorsione del principio di neutralità, precisando che “Vi è la immanente necessità di interpretare in senso rigoroso e coerente rispetto al sistema dell'imposta le numerose esenzioni all'interno del paese, là dove queste ultime costituiscono deroghe all'imponibilità generalizzata delle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) che rientrano nel campo di applicazione dell'imposta, e ne limitano manifestamente il principio di neutralità, con inevitabili distorsioni nel meccanismo di funzionamento”.

<sup>7</sup> Cfr. F. MONTANARI, *op. cit.*, p. 41: “Le limitazioni al diritto di detrazione attengono ad una scelta di politica fiscale a monte che esula, sotto il profilo giuridico, dalle caratteristiche delle esenzioni e dagli istituti interni al tributo: l'indetraibilità non è elemento idoneo a qualificare le esenzioni, così come il compimento di queste ultime non giustifica, sempre e comunque, le menzionate limitazioni”. È interessante, quindi, la valorizzazione, sotto il piano giuridico, più che dell'alterazione del meccanismo impositivo, della *ratio* sottostante all'introduzione di regimi impositivi “non naturali” ma - allo stesso tempo - “non eccezionali”, bensì provvisti di autonomia ed “ordinari” nel sistema dell'Iva complessivamente considerato.

<sup>8</sup> Cfr. in tal senso A. COMELLI, *op. cit.*, laddove precisa che “In assenza delle disposizioni di esenzione di cui all'art. 13 [della Sesta Direttiva], le relative operazioni, non solamente rientrerebbero nella sfera di applicazione dell'imposta, ma sarebbero imponibili evitando pregiudizi sulla neutralità dell'Iva, nel senso che sarebbe impedito l'effetto pratico manifestamente distorsivo che consiste nella tendenza, sul piano economico, all'aumento dei costi sostenuti dal soggetto passivo, collegati all'indetraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti di beni e di servizi”.

La nozione di esenzione e le distinte fattispecie previste dalla Direttiva sono come affermato da risalente giurisprudenza comunitaria<sup>9</sup>, definizioni svincolate dalla discrezionalità degli Stati membri<sup>10</sup>; esse pertanto sono di diretta applicabilità da parte degli operatori economici quando (già) sufficientemente determinate<sup>11</sup>; la loro interpretazione deve essere restrittiva in ragione della natura di eccezione al principio dell'applicazione generalizzata dell'imposta<sup>12</sup>.

Ciò premesso, la materia trattata dalla Corte di Giustizia riguarda una specifica esenzione, afferente – nell'ambito della disciplina delle operazioni esenti in quanto “attività finanziarie” – la “gestione di fondi comuni di investimento”<sup>13</sup>, in particolare realizzata mediante servizi resi da una piattaforma informatica, il cui regime IVA è discusso in quanto forniti (e fruiti) anche per la gestione di “altri fondi” di investimento, che rientrano nel regime IVA ordinario.

## 2. Prestazioni di servizi fornite da terzi e gestione dei fondi comuni di investimento: i confini dell'esenzione

La controversia nazionale che ha provocato il rinvio in sede comunitaria, e la contestuale formulazione della questione pregiudiziale, come sopra articolata, è stata instaurata da Blackrock, importante *player* nella gestione del risparmio a livello globale, società residente nel Regno Unito, appartenente ad un gruppo IVA e rappresentante di società che esercitano la gestione di fondi<sup>14</sup>.

Blackrock gestisce sia fondi comuni di investimento che (prevalentemente) altri fondi, utilizzando nella propria attività le prestazioni di servizi fornite dalla società del gruppo *Blackrock financial management Inc.* (nel seguito, Blackrock USA), tramite una piattaforma informatica denominata “*Aladdin*”.

Tale “piattaforma” è costituita da “una combinazione di hardware, software e risorse umane” (punto 13 della sentenza); la prestazione di servizi, come qualificata nella stessa questione pregiudiziale, è unica ed è rappresentata da analisi di mercato, monitoraggio delle prestazioni

<sup>9</sup> Cfr. A. COMELLI, *op. cit.*, p. 374, richiamando quanto affermato dalla Corte di Giustizia sin dalla controversia in causa 8/81, *Ursula Becker*, riguardante la possibile applicazione diretta del regime di esenzione nel caso di negoziazione di crediti.

<sup>10</sup> Non tragga in inganno il richiamo operato nell'ambito della Direttiva (come ad esempio nella materia oggetto della presente annotazione, laddove l'art. 135, § 1, lett. g) rinvia alla definizione di “fondo comune di investimento” di ciascun Stato membro) alle nozioni proprie dell'ordinamento interno. Sulla nozione di fondo comune di investimento in Italia, e sul trattamento fiscale (principalmente ai fini delle imposte dirette) cfr. G. CORASANITI, *Diritto tributario delle attività finanziarie*, Milano, 2012, p. 515 ss.

Cfr. poi il contributo offerto dalla giurisprudenza comunitaria, per la nozione di gestione di fondo comune di investimento rilevante ai fini dell'esenzione IVA, in particolare con la sentenza resa dalla Corte di Giustizia il 9 settembre 2015 in causa C-595/13, *Fiscale Eenheid X NV*, su cui da ultimo, per quanto attiene l'applicazione della disciplina olandese in materia, J. ZUTT, U. BOY, «Specific state supervision policy statement: clarification of one of the requirements to apply the VAT exemption for the management of special investment funds», in *Derivatives & Financial Instruments*, 2019, 21, p. 4. Si rinvia alla successiva nota 14 per la segnalazione di ulteriori contributi.

<sup>11</sup> Cfr. causa *Ursula Becker*, *cit.*, in particolare punti 29, 38, 47.

<sup>12</sup> Cfr. A. COMELLI, *op. cit.*, nota 274), p. 376, che richiama le conclusioni dell'Avvocato generale J. Mischo in causa 348/87, *Stichting Uitvoering*, nel passaggio in cui afferma che “Le esenzioni, in quanto eccezioni alla norma generale dell'imposizione delle attività economiche, vanno interpretate restrittivamente, senza che si possa oltrepassare il limite di ciò che è espressamente e chiaramente previsto”.

<sup>13</sup> In materia, cfr. M. CITARELLA, L. QUADRELLI, «Gestione di fondi comuni di investimento: quali limiti all'esenzione Iva?», nota a sentenza della Corte di Giustizia in causa C-169/04, *Abbey National Plc*, in *Fisco*, 2006, 30, 1, 4639 ss. La tematica è affrontata, sempre nell'ottica del *leading case Abbey National Plc*, da J. SWINKELS, *Special Investment Funds and VAT*, *International Vat Monitor*, 2006, 247 ss. Più di recente, cfr. E. VAN KASTEREN, «The Vat exemption for the management of special investment funds: a never ending journey?», in *Derivatives & Financial Instruments*, 2016, 18, 2; dello stesso autore *Supreme Court restricts the scope of Vat exemption for the management of special investment funds in Netherlands*, *Derivatives & Financial Instruments*, 2017, 19, 2.

<sup>14</sup> Esula dall'oggetto del presente lavoro, anche se di interesse, l'analisi della dinamica delle operazioni esenti nell'ambito del gruppo IVA, e della conseguente pianificazione fiscale nei gruppi di impresa (riferite, in particolare, al regime IVA delle società *holding*).

e dei rischi nonché di vigilanza sul rispetto della normativa, nell'ottica di consentire la successiva attuazione delle operazioni stesse.

In pratica, al fine della gestione dei fondi comuni di investimento (e degli altri fondi, in misura prevalente) da parte della Blackrock è fondamentale, da quanto emerge dalla lettura sia delle Conclusioni dell'Avvocato generale, che della sentenza, la prestazione resa tramite la piattaforma Aladdin<sup>15</sup> da Blackrock USA.

Ai fini IVA, Blackrock ha trattato la prestazione di servizi resa da Blackrock USA mediante piattaforma Aladdin, per la porzione di tali servizi ritenuta ascrivibile all'attività di gestione dei fondi comuni di investimento, svolta da Blackrock (rientrando nell'ambito applicativo dell'art. 135, § 1, lett. g) della Direttiva), alla stregua di un'operazione esente, assolvendo l'imposta (mediante il meccanismo dell'autofattura, trattandosi di servizi forniti da un soggetto residente extra UE) soltanto sulla porzione di servizi resi tramite Aladdin destinati ad "altri fondi".

Tale impostazione è stata censurata dall'Amministrazione fiscale del Regno Unito, che ha sostenuto la necessità di assolvere l'imposta sul valore aggiunto sull'intero valore delle prestazioni rese da Blackrock USA mediante la piattaforma Aladdin, tenuto conto che Blackrock "gestisce prevalentemente fondi che non costituiscono fondi comuni d'investimento".

Il successivo contenzioso, risolto in primo grado in senso sfavorevole a Blackrock, è stato sospeso in secondo grado dall'Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber), che ha sollevato la questione pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia, strutturata in due domande, tra loro consequenzialmente connesse: la prima, circa la necessità di considerare una prestazione unitaria di servizi resa da un fornitore terzo ad un gestore di fondi comuni di investimento e di altri fondi come assoggettata ad un'unica aliquota ai fini IVA, e come essa debba essere individuata.

La seconda parte della questione pregiudiziale afferisce la possibilità di ripartire il corrispettivo per la suddetta prestazione in ragione dell'utilizzo per la gestione di fondi comuni di investimento (in tal caso trattandosi di operazione esente), rispetto all'ipotesi in cui i servizi sono fruiti per la gestione di altri fondi (rientrando nell'ambito delle operazioni imponibili).

Rispondendo alla questione pregiudiziale, la Corte di Giustizia richiama innanzitutto la propria giurisprudenza in materia di esenzioni IVA, ribadendo che le norme che le istituiscono sono nozioni autonome del diritto comunitario e devono essere interpretate restrittivamente, in quanto derogano al principio di neutralità ed ai suoi corollari (in particolare, il diritto alla detrazione) e – pertanto – qualora una prestazione di servizi non rientra nell'ambito delle esenzioni tassativamente previste dalla Direttiva, essa deve considerarsi assoggettata ad imposta<sup>16</sup>.

In merito alla possibilità di ricomprendere nell'ambito delle operazioni esenti i servizi resi da Blackrock USA tramite piattaforma Aladdin, (la seconda parte della questione pregiudiziale) la Corte di Giustizia sottolinea (§ 43) come "*la gestione dei fondi comuni di*

<sup>15</sup> Circostanza che infatti sollecita l'Avvocato generale, come già sopra evidenziato, a porsi il dubbio circa la struttura della prestazione resa tramite (o da?) una piattaforma informatica. La riflessione peraltro si presta ad essere ampliata, volendo, al tema della natura del ruolo di Blackrock rispetto ad Aladdin, sotto il profilo della soggettività passiva. Il meccanismo di erogazione del servizio sembra, del resto avvenire "tramite" Aladdin, in definitiva (cfr. § 18 delle Conclusioni dell'Avvocato generale).

<sup>16</sup> Cfr. gli arresti richiamati dalla stessa Corte di Giustizia, e – in particolare – per quanto attiene alla nozione di operazioni esenti: sentenze del 25 febbraio 1999, *CPP*, C349/96, punto 15, nonché del 26 maggio 2016, *Bookit*, C607/14, punto 33 e giurisprudenza ivi citata, 25 luglio 2018, in causa C-5/17, *DPAS*. Sulla necessità di interpretare restrittivamente la normativa comunitaria in materia di operazioni esenti, cfr. sentenza del 6 dicembre 2007, *Walderdorff*, C451/06, punto 18, nonché sentenza 19 dicembre 2018, in causa C-17/18, *Mailat* e – per la conferma del regime naturale di imponibilità delle prestazioni, qualora non espressamente ricomprese tra quelle esenti, sentenza 19 aprile 2019, causa C-214/18, *PSM "K"*.

*investimento è definita in funzione della natura delle prestazioni di servizi fornite e non del prestatore o del destinatario del servizio*<sup>17</sup>.

Tenuto conto della necessaria interpretazione restrittiva in materia di esenzioni IVA, la Corte prosegue evidenziando che “i servizi forniti da un gestore esterno devono formare un insieme distinto, valutato globalmente, destinato a soddisfare funzioni specifiche ed essenziali della gestione di fondi comuni d’investimento” (§ 47) e che “nel caso di specie, le parti nel procedimento principale concordano nell’ammettere che il servizio di cui trattasi è stato concepito ai fini della gestione di investimenti di varia natura e che, in particolare, esso può essere utilizzato indifferentemente per la gestione di fondi comuni d’investimento e per quella di altri fondi. Quindi tale servizio non può essere considerato specifico per la gestione di fondi comuni d’investimento” (§ 48).

Da ciò la Corte fa discendere, anche alla luce considerazioni sviluppate dall’Avvocato generale nelle proprie conclusioni, che “una prestazione di servizi come quella di cui trattasi nel procedimento principale non soddisfa le condizioni per beneficiare dell’esenzione prevista all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA” (§ 49)<sup>18</sup>.

In sostanza, poiché la prestazione resa tramite piattaforma Aladdin non è una prestazione univocamente rivolta alla gestione di fondi comuni di investimento, e non è – per quanto nel seguito ulteriormente precisato – una prestazione plurima, cioè nel caso di specie non ricorrono diverse prestazioni tra loro articolate e scindibili relative – rispettivamente - ai fondi comuni di investimento ed agli altri fondi, non ricorrono gli elementi richiesti dalla Direttiva per qualificare l’operazione esente IVA (sotto questo profilo); nel successivo paragrafo verranno richiamati i corollari di ciò in relazione alla natura unitaria della prestazione.

### 3. Principio di neutralità e prestazioni unitarie

La sentenza consente di ripercorrere le caratteristiche salienti della qualificazione come “unitaria” di una prestazione di servizi.

È innanzitutto fondamentale precisare che la qualificazione come “unitaria” della prestazione resa tramite la piattaforma Aladdin è stata innanzitutto effettuata dal giudice del rinvio; la Corte tuttavia osserva, nel proprio scrutinio, come la caratteristica “unitaria” della prestazione può discendere da due diverse situazioni: (i) nel caso in cui più elementi debbano essere considerati costitutivi di una prestazione principale, ed altri integranti una (o più) prestazioni accessorie<sup>19</sup>, ovvero (ii) qualora più elementi possano essere posti sullo stesso piano, non essendo distinguibili tra di loro in ragione della caratteristica “principale” di taluno rispetto all’accessorietà di altri<sup>20</sup>.

<sup>17</sup> Cfr. sentenza 4 maggio 2016, causa C-169/04, *Abbey National*, leading case in materia, commentata da autori menzionati alla precedente nota 14.

<sup>18</sup> Come già più sopra evidenziato (nota 16) le Conclusioni dell’Avvocato generale sono – sullo specifico punto – decisamente interessanti. Innanzitutto, al § 35 richiama le diverse prestazioni che rientrano nella nozione di “gestione” di fondi comuni di investimento, ai fini IVA e - nel § 37 – evidenzia come la Commissione, nelle osservazioni scritte, abbia espresso alcuni “dubbi” sulla qualificazione della prestazione fornita da Blackrock USA nell’ambito della nozione di “gestione” di fondi comuni di investimento. Le attività svolte da Aladdin, peraltro, “coprono l’intero ciclo dell’investimento assistendo i gestori di portafoglio nell’adozione delle decisioni di investimento, nel rispetto della normativa e nell’attuazione delle decisioni relative alle operazioni” (§ 38). Trattandosi di qualificazione del fatto oggetto della controversia che ha dato origine alla questione pregiudiziale, l’esame dello stesso è peraltro di competenza del giudice nazionale (§ 39). La Corte ricorda, infatti, che in sede comunitaria è possibile “soltanto” fornire un’interpretazione del diritto dell’Unione utile per la decisione della controversia, interpretazione “autentica”, data l’autorevolezza della fonte. Si tratta di orientamento consolidato, diretta attuazione di quanto recato dal Trattato, su cui cfr. L. FUMAGALLI, sub commento art. 267 TFUE, in F. POCAR – M.C. BARUFFI (a cura di) *Commentario breve ai Trattati dell’Unione europea*, 1332 ss., Padova, 2014.

<sup>19</sup> Corte di Giustizia, sentenza 25 febbraio 1999, resa in causa C-349/96, *CPP*, e 18 gennaio 2018, causa C-463/16, *Stadion Amsterdam*. In materia, cfr. § 49 ss. delle Conclusioni dell’Avvocato generale.

<sup>20</sup> Corte di Giustizia, sentenza 19 luglio 2019, causa C-44/11, *Deutsche Bank*.

La Corte, alla luce del fatto che non è possibile distinguere, nell'ambito della piattaforma fornita da Blackrock USA, le prestazioni principali da quelle accessorie, ritiene che i servizi resi tramite la piattaforma Aladdin possano integrare una prestazione unitaria riconducibile alla seconda ipotesi sopra richiamata<sup>21</sup>.

I giudici si sono peraltro avvalsi delle considerazioni sviluppate dall'Avvocato generale (§ 51) laddove viene precisato che i servizi forniti da Aladdin “*non può escludersi*” che possano essere forniti anche separatamente; tuttavia dalle indicazioni fornite nel fascicolo emerge come siano “*strettamente connessi*” tali da formare “*oggettivamente, un'unica prestazione economica indissociabile*”. Essi, quindi, possono essere forniti (come nel caso di specie avviene) “*insieme, in maniera complementare, e posti sullo stesso piano*”.

Quale logico corollario di quanto sopra esposto, nell'ottica di preservare il corretto funzionamento del sistema dell'imposta sul valore aggiunto, la Corte di Giustizia segnala che alla prestazione unitaria deve essere applicata un'aliquota unica.

Non è possibile, a differenza di quanto sostenuto da Blackrock, prevedere regimi differenziati in ragione dell'utilizzo dei servizi forniti tramite piattaforma Aladdin, e questo in quanto il trattamento fiscale non può essere distinto se non per diverse prestazioni (circostanza non ricorrente nel caso di specie, nella quale ricorre – appunto – una prestazione unitaria).

Come sopra evidenziato per quanto attiene i riflessi sull'esenzione, i servizi resi tramite piattaforma Aladdin non sono, infatti, innanzitutto frazionabili in distinte prestazioni (nemmeno principali/accessorie).

A ciò, del resto, ostano anche considerazioni di natura pratica e sistematica, evidenziate dall'Avvocato generale nelle proprie Conclusioni (§ 66): non è infatti possibile differenziare oggettivamente, con certezza, l'importo relativo alla prestazione resa a favore dei fondi comuni di investimento rispetto a quella prestata per la gestione degli “altri fondi”. Tali considerazioni sono peraltro sviluppate anche con riferimento alla possibilità, invocata da Blackrock, di differenziazione del regime IVA in base ai diversi “utilizzi” dei servizi di Aladdin, su cui nel seguito.

L'approccio della Corte di Giustizia è coerente con la necessità di ricondurre la disciplina alla caratteristica dell'esenzione conseguente alla “natura” dei servizi resi (gestione di fondi comuni di investimento).

I giudici comunitari non hanno, tra l'altro, considerato coerente al caso di specie il riferimento le eccezioni, invocate dalla Blackrock a sostegno della propria tesi, dirette al riconoscimento di un'esenzione parziale dei servizi resi tramite Aladdin (limitatamente a quelli fruiti per la gestione dei fondi comuni di investimento)<sup>22</sup>.

D'altra parte, la possibilità di “frazionare” una prestazione unitaria in base a utilizzi della medesima assoggettati a differenti regimi IVA (al fine di invocare l'esenzione per l'utilizzo nella gestione dei fondi comuni di investimento) non può nemmeno essere sostenuta in base ad un altro arresto valorizzato da Blackrock<sup>23</sup>, riferito ad una fattispecie di esenzione nella quale la norma della Direttiva n. 2006/112/UE (art. 132, paragrafo 1, lettera f) prevede espressamente tale necessità di differenziazione del regime IVA delle prestazioni di servizi rese.

<sup>21</sup> La Corte, richiamando il proprio precedente in causa C-44/11, *Deutsche Bank*, sottolinea come la prestazione di gestione di portafoglio è una prestazione unica, ricomprendendo analisi, custodia del patrimonio del cliente investitore, acquisto e vendita titoli, entrambe indispensabili per la realizzazione della prestazione complessiva (§ 34).

<sup>22</sup> Le sentenze richiamate nelle conclusioni dell'Avvocato generale (§ 55) sono infatti relative ad eccezioni molto specifico e “*non sanciscono principi generali*” (Corte di Giustizia, sentenze 6 luglio 2006, C-251/05, *Talacre Beach Caravan* e 6 maggio 2010, C-94/09, *Commissione/Francia*).

<sup>23</sup> Corte di Giustizia, sentenza 4 maggio 2017, causa C-274/15, *Commissione/Lussemburgo*.

In conclusione, la Corte di Giustizia, coerentemente con le Conclusioni dell'Avvocato generale, ha formato la propria decisione coerentemente con l'orientamento di coerenza sistematica comunitaria (natura di eccezione dell'esenzione prevista, necessità di inquadramento nell'ambito della prestazione unica di servizi resi da Aladdin, conseguente trattamento unitario ai fini IVA).

In tale contesto, le eccezioni al regime ordinario IVA delle esenzioni (che a sua volta rappresentano delle eccezioni al sistema dell'IVA...) non possono che essere interpretate restrittivamente, non potendo applicarsi al di fuori delle ipotesi su cui ha espressamente statuito la Corte in precedenza.

Tali conclusioni sono sostanzialmente coerenti con una lettura della fattispecie che – seppur con diversi distinguo e profili rimasti inesplorati – è stata interpretata e risolta alla luce dei principi fondamentali della materia.

#### **4. Appunti *de jure condendo*: soggettività passiva delle piattaforme informatiche e profili sanzionatori nel caso di prestazioni di servizi di incerta qualificazione nell'era digitale**

La sentenza resa dalla Corte di Giustizia nella causa Blackrock presenta diversi profili di interesse, anche se purtroppo rappresenta una “occasione mancata”, perlomeno in parte. I limiti della giurisdizione comunitaria, conseguenti alla formulazione della questione pregiudiziale da parte del giudice nazionale del rinvio, infatti, non hanno consentito di esplorare taluni aspetti della pronuncia, riconducibili – in particolare – alle caratteristiche che devono possedere le prestazioni di servizi rese da piattaforme informatiche per essere considerate “unitarie” e vere e proprie prestazioni di gestione di fondi (comuni di investimento o diversi da tale qualifica).

Si tratta di un profilo accennato, giustamente, da parte dell'Avvocato generale nelle proprie conclusioni che probabilmente troverà soluzione in successive questioni pregiudiziali proposte dai giudici nazionali.

Resta, per il vero, da inquadrare l'arresto nella giurisprudenza comunitaria in materia di esenzione delle prestazioni di servizi per la gestione dei fondi comuni di investimento.

La Corte di Giustizia ha – sostanzialmente – applicato “a specchio” la propria giurisprudenza in materia di gestione di fondi comuni di investimento ed operazioni esenti, riconoscendo la differenza rispetto ai propri precedenti, e traendone le conseguenze in termini di trattamento IVA (imponibilità)<sup>24</sup>.

La decisione della Corte (preceduta da un'analisi dell'Avvocato generale coerente con gli esiti finali dei giudici) è stata motivata dalla eterogeneità della prestazione (diversi servizi tra loro connessi in misura tale da poter essere qualificati alla stregua di una prestazione di servizi unica), comunque considerata unitaria, e diretta soltanto in (minima) parte alla gestione dei fondi comuni di investimento.

In tale contesto, non è stato possibile per i giudici comunitari, anche alla luce del contesto normativo di riferimento (l'art. 135, paragrafo 1, lett. g) non consente di differenziare il re-

<sup>24</sup> Cfr. gli arresti nei quali la Corte di Giustizia ha ravvisato sussistere i presupposti per la qualificazione come “esente” delle operazioni poste alla sua attenzione: sentenze 7 marzo 2013, causa C-275/11, *GfBk*, che ha riconosciuto l'esenzione per le prestazioni di servizi di consulenza rese da un terzo, utilizzate nell'ambito della gestione di fondi comuni di investimento; 13 marzo 2014, causa C-464/12, *ATP PensionService A/S*, che include nell'esenzione i servizi di contabilità ed informazione relative ai conti.

Nella prassi interna, si ricorda la Risoluzione ministeriale n. 75/E/2007, che distingue tra prestazioni esenti e imponibili a seconda della possibilità di separare la gestione di fondo comune di investimento da altre prestazioni.

gime IVA delle prestazioni in base agli utilizzi delle medesime) riconoscere un'esenzione (anche parziale) per i servizi resi da Aladdin.

Innanzitutto al giudice nazionale del rinvio, peraltro, si potranno invocare le obiettive condizioni di "incertezza" della normativa, che possano condurre, o nell'adozione di un principio generale, ovvero in base a norme nazionali, alla disapplicazione delle sanzioni amministrative.

È evidente, infatti, che – seppure l'Avvocato generale e poi i giudici comunitari – non richiamano la nozione di "contrasto" interpretativo, è indubbio che una differenza nella giurisprudenza della Corte di Giustizia sia ravvisabile, mettendo a raffronto le eccezioni rappresentate dagli arresti richiamati da Blackrock, rispetto ai "principi generali" utilizzati dai giudici comunitari.

Questo aspetto, considerata anche la peculiarità della fattispecie, dovrebbe essere un elemento da valorizzare, nell'ambito della controversia, e probabilmente in analoghi casi posti all'attenzione del giudice nazionale e della Corte di giustizia (eventualmente) in futuro<sup>25</sup>. Resta, in conclusione, il dubbio che la sentenza Blackrock sia stata particolarmente rigorosa in ragione di un atteggiamento prudentiale dei giudici comunitari. Tale impostazione è stata del tutto comprensibile, considerati gli incerti confini della fattispecie oggetto del rinvio da parte dei giudici inglesi e delle argomentazioni fattuali, apparentemente non adeguatamente corroborate sotto il profilo giuridico, della Blackrock.

Non vi è dubbio, infatti, che aver direttamente ed espressamente affermato – da un lato - la natura "unica" della prestazione resa tramite la piattaforma Aladdin da parte del giudice nazionale e – dall'altro - non aver proposto un'analisi differenziata in base ai servizi resi, oltre che in base a criteri oggettivi di destinazione degli utilizzi della prestazione, da parte di Blackrock, abbia condotto "necessariamente" ad una sentenza che lascia molti dubbi, non tanto per la decisione in sé, che come riferito rappresenta una logica conseguenza – rispetto al quadro rappresentato – dell'applicazione dei criteri formati nella giurisprudenza comunitaria, quanto per la vasta area di interesse dell'interprete che non è stata scrutinata. Oltre alla qualificazione della nozione di gestione di fondi comuni di investimento tramite piattaforma informatica saranno auspicabilmente da indagare, in future occasioni, il tema della "accessorietà" di talune prestazioni ad una "principale", la possibilità di distinzione più accurata delle prestazioni "plurime", la rilevanza della nozione di "intermediario" nella prestazione di servizi (o nelle prestazioni rese), quest'ultimo profilo non trattato in assoluto dalla Corte (né prima dall'Avvocato generale e dal giudice del rinvio).

In conclusione, la sentenza Blackrock affronta una tematica di grande rilievo ed interesse, che si auspica possa trovare seguito in successivi arresti della Corte, per contribuire a delineare maggiori certezze e spunti di riflessione in materia.

---

<sup>25</sup> Una tale reazione di recupero (soltanto) della imposta sarebbe coerente con il principio di proporzionalità espresso in sede comunitaria, che può essere declinato anche in materia sanzionatoria.

---